



## **Camera dei Deputati**

**XVIII Legislatura**

**X Commissione Attività produttive, commercio, turismo**

**Osservazioni di Confartigianato Imprese**

**Atto n. 162**

**“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva  
(UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE  
sull’efficienza energetica”**

**Roma, 22 Aprile 2020**

## Premessa

La Direttiva 2018/2002/UE, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, è stata elaborata all'interno della più ampia azione europea per la mitigazione e l'adattamento al rischio climatico. Gli obiettivi che sovrintendono il cosiddetto *Winter Package* (di cui la presente Direttiva fa parte), sono quindi orientati a garantire l'abbattimento delle emissioni climalteranti e l'affermazione di un modello energetico decarbonizzato.

La transizione energetica in atto implica importanti cambiamenti nel sistema economico nazionale, impegnato a riconvertire gli attuali processi produttivi verso modelli più sostenibili e, soprattutto, in grado di consentire il definito *phase out* dal carbone che l'Italia ha previsto per il 2025.

In tale ottica, il recepimento della nuova direttiva 2018/2002 e congiuntamente della nuova direttiva EPBD, rappresentano un'occasione irripetibile per la trasformazione e l'evoluzione in direzione efficiente e sostenibile di importanti filiere dell'artigianato operanti nel comparto casa, dall'edilizia all'impiantistica, che costituiscono la spina dorsale del sistema economico produttivo chiamato ad operare per tradurre i principi europei e gli obiettivi del PNIEC, in attuazioni concrete.

Le nuove disposizioni dovranno essere recepite nell'ottica di rafforzare le dinamiche di mercato nel settore dell'efficienza energetica, anche attraverso misure che tengano debitamente in conto le caratteristiche delle piccole e medie imprese e la necessaria implementazione del ruolo potenziale che esse potranno svolgere per il conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e per le rinnovabili.

Grazie alla loro numerosa e radicata presenza nel sistema produttivo italiano, le PMI rappresentano ad oggi la migliore risorsa su cui puntare per affermare la sostenibilità sui territori e pertanto vanno adeguatamente accompagnate e sostenute nel processo di transizione energetica.

Alla luce di ciò, sarebbe probabilmente stato auspicabile che il processo di recepimento della direttiva 2018/2002 avesse visto il coinvolgimento strutturato e stabile degli stakeholders e delle loro Associazioni di rappresentanza a partire dalla fase pre-parlamentare; tale omissione rischia di far perdere un'occasione importante di confronto costruttivo per la definizione di politiche che guideranno la strategia energetica nazionale per almeno i prossimi dieci anni e la crescita dei settori produttivi coinvolti.

Ciò premesso in linea generale, Confartigianato intende dare il proprio contributo al perfezionamento dell'atto governativo alla nostra attenzione con le osservazioni puntuali che seguono.

### **Processo di revisione delle misure a sostegno dell'Efficienza Energetica**

Pur condividendo l'esigenza di maggiore flessibilità nell'integrazione, modifica e sospensione delle misure di promozione di efficienza energetica individuale, riteniamo che tale processo dovrebbe garantire un maggiore livello di partecipazione rispetto al modello delineato dall'articolo 6 dello schema di Decreto Legislativo alla nostra attenzione e che le valutazioni vadano effettuate anche in base ad un principio di accessibilità delle misure in relazione alla dimensione di impresa, per evitare il rischio della marginalizzazione delle piccole imprese nel mercato dei servizi di efficienza energetica.

### **Principio dell'efficienza energetica al primo posto**

"L'efficienza energetica al primo posto" è un principio essenziale dell'Unione dell'Energia che Direttiva 2018/2002 intende mettere in pratica. L'energia meno cara, la più pulita e più sicura è quella che non consumiamo affatto. L'efficienza energetica deve essere considerata una fonte di energia a sé stante: è uno dei modi economicamente più efficaci per sostenere la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio e creare crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento. Si tratta di un principio fondamentale, in quanto, consente di minimizzare i costi della decarbonizzazione, riducendo le risorse richieste per conseguirla come ad esempio il suolo, le materie prime, rifiuti. La sua concreta attuazione ne imporrebbe l'attuazione in tutte le politiche energetiche che purtroppo spesso sembrano procedere procedono in modalità non coordinate tra di loro e con obiettivi a volte confliggenti.

Confartigianato ritiene che il livello di coordinamento promosso dallo schema di Decreto Legislativo alla nostra attenzione e che si sostanzia nella creazione di una Cabina di regia per l'efficienza energetica la cui partecipazione è stata estesa al Ministero dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e Finanze sia un passo in avanti importante ma inadeguato a far sì che l'efficienza

energetica sia promossa nell'ambito di provvedimenti come le agevolazioni agli energivori, il *demand response*, le concessioni sulle reti, la digitalizzazione, i contatori intelligenti per realizzare un contesto di pari opportunità fra efficienza energetica, fonti rinnovabili e altri obiettivi politici.

### **Diagnosi energetiche per energivori e grandi imprese**

Lo Schema di decreto legislativo elimina l'esenzione dalle diagnosi energetiche prevista per le imprese che abbiano aderito allo schema volontario EMAS ovvero dotate di certificazione ISO 140001, in quanto rilevanti sotto il profilo ambientale ma non dell'uso razionale ed efficiente delle risorse energetiche. Inoltre per rafforzare l'obbligo di diagnosi energetica prevista dall'art. 8 del Decreto Legislativo 106/2014, è introdotta una sanzione aggiuntiva a carico delle imprese obbligate in caso di reiterazione dell'inadempimento dell'intimazione del Ministero dello Sviluppo Economico all'esecuzione della diagnosi energetica e sanzioni a carico delle imprese energivore in caso di accertata violazione dell'obbligo di dare attuazione ad almeno una delle misure previste da tali diagnosi.

Le misure sopra descritte rappresentano un tentativo di rafforzare l'obbligo di effettuazione e di implementazione minimale della diagnosi energetica ma ad avviso di Confartigianato la loro deterrenza è estremamente limitata e non coerente con il principio dell'"efficienza energetica al primo posto".

In primo luogo, occorre sottolineare che il mero obbligo di svolgere una diagnosi energetica non implica di per se un incremento dell'uso efficiente delle risorse energetiche, anche se può aprire la via alla messa a punto delle soluzioni suggerite se queste garantiscono un risparmio.

In secondo luogo, come Confartigianato ha avuto modo di evidenziare in diverse occasioni, l'agevolazione alle imprese energivore, che nell'attuale regime è concessa a prescindere da qualsivoglia certificazione di utilizzo efficiente delle risorse e/o obbligo di diminuzione dei consumi a parità di produzione, rappresenta un disincentivo importante all'efficientamento energetico la cui concessione va rivista e razionalizzata.

Ai fini del rispetto del principio dell'"efficienza energetica al primo posto", l'erogazione dell'agevolazione andrebbe condizionata ad un impegno del beneficiario a dimostrare l'effettiva

efficienza dei propri processi di produzione, similmente a quanto accade in altri paesi europei, come la Germania.

Tale condizionalità avrebbe il duplice effetto di rendere la misura coerente con gli sfidanti obiettivi imposti in termini di risparmio energetico e ne conterrebbe l'impatto in bolletta, che nel 2018 ammonta ad un miliardo ed ottocento milioni, in larga misura sostenuti dalle piccole imprese che non ne beneficiano. E' forse opportuno sottolineare in questa sede che come già autorevolmente evidenziato dall' Autorità Energia Rifiuti ed Ambiente, i proventi delle aste di Co<sup>2</sup> potrebbero utilmente essere utilizzati per alleviare il peso in bolletta degli oneri generali del sistema elettrico destinandole a sollevare almeno in parte il peso dell'agevolazione energivori e Confartigianato auspica che tale possibilità venga presa in considerazione.

### **Misurazione e fatturazione dei consumi**

Lo schema di decreto prevede all'articolo 8 delle misure che modificano l'articolo 9 del Decreto Legislativo 102/2014 relative alla fatturazione dei consumi. A far data da ottobre 2020 i contatori installati saranno leggibili anche da remoto. Inoltre si prevede che il cliente finale debba avere accesso gratuitamente e facilmente ai propri consumi e che il venditore non debba ostacolare il passaggio del cliente finale ad altro venditore.

L'accesso ai consumi del cliente finale è garantito dal Portale Consumi, un sito istituzionale realizzato e gestito da Acquirente Unico, sulla base delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione Energia Rifiuti ed Ambiente in attuazione della legge di Bilancio 2018 (legge 205 del 27 dicembre 2017). Il Portale offre un servizio gratuito in cui i consumatori possono accedere ai dati relativi delle forniture di energia elettrica e gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali. Se quindi la disposizione relativa all'accesso ai consumi sembra essere stata già implementata nel nostro ordinamento sotto il profilo della gratuità, Confartigianato ritiene che non lo sia pienamente sotto l'aspetto della facilità di accesso in considerazione della modalità prescelta per l'autenticazione al portale che richiede uno SPID di secondo livello. L'utente finale deve acquisire tale strumento tramite un provider di servizi e nel caso delle imprese è necessario avere l'accortezza di rivolgersi a provider che utilizzino come la partita IVA

perché ove il riferimento utilizzato sia il codice fiscale il rischio è di poter accedere alle sole utenze domestiche di cui è titolare la persona fisica e non le utenze intestate alle attività produttive.

Sarebbe pertanto opportuno intervenire per semplificare l'accesso a questo importante servizio e cercare un bilanciamento tra accesso e tutela della sicurezza del dato che non sia ostativo alla fruizione del servizio stesso, facilmente misurabile tramite il monitoraggio degli accessi.

Si suggerisce altresì che, lato impresa, le informazioni contrattuali presenti sul portale vengano arricchite ed integrate con aspetti riguardanti il rapporto contrattuale con il distributore, come l'aumento della potenza in franchigia, che rappresenta un'informazione di rilevante importanza per le piccole imprese che devono valutare sotto il profilo del costo, eventuali aumenti o diminuzioni.

L'obbligo dei venditori di non ostacolare il passaggio dei clienti finali ad altro venditore rappresenta un principio estremamente importante nella fase attuale in cui si sta preparando il superamento delle tutele di prezzo riservate a famiglie e piccole imprese, che auspichiamo non venga ulteriormente posticipato.

E' tuttavia opportuno rilevare in questa sede che le modalità del passaggio, realizzato sia nel settore elettrico che nel gas tramite Sistema Informativo Integrato, sono frequentemente ostacolate da disallineamenti delle anagrafiche clienti che incombono al venditore uscente. Il cliente finale è infatti tenuto a comunicare al proprio venditore le modifiche relative alla propria anagrafica, come ad esempio la variazione di ragione sociale, la modifica della partita Iva ma non ha strumenti per indurre il venditore ad effettuare le rettifiche comunicate. Tali disallineamenti diventano frequentemente manifesti in occasione del cambio fornitore che non può aver luogo per divergenza dei dati della fornitura presenti sul sistema e rappresentano un ostacolo nella misura in cui dipendono dal venditore uscente che ragionevolmente ha poco interesse a mostrarsi adempiente.

Sarebbe pertanto opportuno intervenire dotando il cliente finale di una procedura speciale di reclamo nei confronti del venditore che non ottempera o alternativamente consentire all'utente di cambiare fornitore dietro presentazione dell'avvenuta richiesta di rettifica dati.

### **Cogenerazione ad alto Rendimento**

La cogenerazione ad alto rendimento è un impianto di produzione congiunta e contemporanea di energia elettrica ed energia termica. In questa sede si evidenzia come nella CAR si applichi l'accisa al prodotto energetico sia sulla produzione di energia elettrica sia sulla produzione di energia termica, senza analizzare, verificare, valutare per relativa attuazione in modo alcuno il fatto che la cogenerazione produce energia elettrica e recupera il calore di scarto – non lo produce. Si ritiene quindi opportuno che sia per le FER che per la CAR (Cogenerazione ad alto rendimento) che utilizza combustibili alternativi (Direttiva DAFI) venga data attuazione alla Direttiva 2003/96 che non contempla una doppia tassazione sul combustibile e sull'energia prodotta.